

PARTE SPECIALE “B”

REATI SOCIETARI

INDICE

PARTE SPECIALE “B” – REATI SOCIETARI	
1. LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI RICHIAMATE DAL D.LGS. N. 231/2001	
2. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001.....	
3. PRESIDI DI CONTROLLO	
3.1 PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI E CONNESSE PROCEDURE CON RIFERIMENTO AD OGNI SINGOLA ATTIVITÀ SENSIBILE	

1. Le fattispecie dei reati societari richiamate dal d.lgs. n. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, riportiamo, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-ter del d.lgs. n. 231/2001.

False comunicazioni sociali (articolo 2621 c.c.) e False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

Ai sensi dell'art. 2621 c.c. "Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi".

Il reato in esame rientra nella categoria dei c.d. "reati propri", reati cioè che possono essere commessi solo da soggetti "qualificati". I soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

Ai soggetti muniti di qualifica soggettiva è equiparato, ai sensi dell'art. 2639 c.c., chi "è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alle funzioni", nonché "coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi".

Le condotte previste dalla fattispecie consistono, alternativamente, nell'esporre nelle comunicazioni sociali previste dalla legge fatti non rispondenti al vero ovvero nell'omettere fatti rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge. Si precisa che la condotta può essere posta in essere non solo mediante la materiale alterazione dei dati contabili, ma anche mediante una valutazione estimativa "artificiosa".

Si evidenzia la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 22474 depositata il 27 maggio 2016) secondo cui «*sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di valutazione, se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni*».

I fatti falsi, esposti o commessi, devono essere "rilevanti" e concretamente idonei a indurre in errore i destinatari delle predette comunicazioni.

Oggetto della condotta sono le comunicazioni sociali previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico, comprese il progetto di bilancio, le relazioni, i documenti da pubblicare ai sensi degli artt. 2501-ter in caso di fusione, ovvero in caso di acconti sui dividendi, a norma dell'art. 2433-bis c.c.

Ai sensi dell'art. 2622 c.c. *“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.*

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.”

La norma in commento punisce con sanzioni più severe le false comunicazioni sociali commesse nell'ambito di Società quotate in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, o Società a queste equiparate.

L'art. 2621-bis, rubricato “Fatti di lieve entità”, dispone che *“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale”.*

L'articolo prevede due distinte ipotesi: la prima è disciplinata dal primo comma che contempla l'ipotesi di lieve entità del fatto, i cui parametri sono connessi alla natura e alla dimensione della Società e alla condotta posta in essere dai soggetti attivi. La seconda ipotesi, prevista dal secondo comma, si riferisce unicamente alle caratteristiche dell'impresa e al tipo di attività da questa svolta. In questo caso è, inoltre, prevista la procedibilità a querela della Società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

In entrambe le ipotesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena è ridotta.

Impedito controllo (articolo 2625 c.c.)

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali. Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- si configura illecito penale se la condotta ha cagionato un danno ai soci.

Indebita restituzione dei conferimenti (articolo 2626 c.c.)

La “condotta tipica” prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori.

La fattispecie in esame, così come quella successiva prevista dall'art. 2627, sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, a vantaggio dei soci.

Sotto un profilo astratto, pare invero difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell'interesse o a vantaggio della società, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente. Più delicato si presenta il problema in relazione ai rapporti infragruppo, essendo possibile che una società, avendo urgente bisogno di disponibilità finanziarie, si faccia indebitamente restituire i conferimenti effettuati ai danni di un'altra società del gruppo. In tale ipotesi, in considerazione della posizione assunta dalla prevalente giurisprudenza che disconosce l'autonomia del gruppo societario inteso come concetto unitario, è ben possibile che, sussistendone tutti i presupposti, possa configurarsi una responsabilità dell'ente per il reato di indebita restituzione dei conferimenti commesso dai suoi amministratori.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (articolo 2627 c.c.)

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (articolo 2628 c.c.)

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante che cagionino una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (articolo 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Trattandosi di un reato che viene di regola commesso al fine di preservare l'interesse sociale, a scapito dei diritti dei creditori, evidente è il rischio che alla sua commissione da parte degli amministratori consegua un coinvolgimento della persona giuridica nel relativo procedimento penale.

Tipico è il caso, ad esempio, di una fusione tra una società in floride condizioni economiche ed un'altra in stato di forte sofferenza, realizzata senza rispettare la procedura prevista dall'art. 2503 a garanzia dei creditori della prima società, che potrebbero vedere seriamente lesa la garanzia per essi rappresentata dal capitale sociale.

Essenziale appare dunque il richiamo - indirizzato in particolare agli amministratori - al rispetto delle norme civili poste a tutela dei creditori in fasi tanto delicate della vita della società.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (articolo 2629-bis c.c.)

La fattispecie consiste nell'omessa comunicazione agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse detenuto, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della società (con precisazione della natura, dei termini, dell'origine e della portata di detto interesse).

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori o i componenti del consiglio di gestione di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea, o comunque diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ovvero di soggetti sottoposti a vigilanza da parte della Banca d'Italia, della CONSOB o dell'ISVAP.

Formazione fittizia del capitale (articolo 2632 c.c.)

Tale reato può consumarsi quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (articolo 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono i liquidatori;
- costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

La fattispecie di corruzione tra privati è di recente introduzione nel nostro ordinamento. Il legislatore italiano è intervenuto in diverse occasioni negli ultimi anni al fine di dare compiuta attuazione a obblighi normativi sovranazionali e, in particolare, a quelli derivanti dalla Decisione quadro UE 2003/568/GAI relativa alla lotta alla corruzione nel settore privato.

L'attuale sistema normativo è quello risultante dal recente intervento riformatore con il D. Lgs. n. 38/2017, entrato in vigore il 14 aprile 2017, che ha apportato rilevanti modifiche alla normativa previgente in materia.

Il primo comma dell'art. 2635 c.c. prevede l'incriminazione della condotta di corruzione passiva. La norma dispone che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di Società o Enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della Società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Il secondo comma estende l'applicabilità della norma incriminatrice, tra i soggetti corrotti, a chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. In questo caso si applica la pena ridotta della reclusione fino a un anno e sei mesi.

Il terzo comma prevede la fattispecie di corruzione attiva. E' punito con le stesse pene previste per i soggetti corrotti chiunque, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma.

E' quindi prevista una circostanza aggravante (pene raddoppiate) se si tratta di Società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

La procedibilità, in via ordinaria, è a querela della persona offesa; il delitto diviene procedibile d'ufficio qualora dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi. Si tratta, come accade per la corruzione "pubblica", di un reato di pericolo. A differenza della precedente formulazione dell'art. 2635 c.c., quella attuale non prevede più, per l'incriminabilità della condotta, un danno per il patrimonio della Società di cui è esponente il soggetto corrotto. Il bene protetto dalla norma non è, pertanto il patrimonio sociale, ma, in un'ottica "lealistica", il rapporto fiduciario che lega il soggetto "corrotto" alla Società o all'Ente nel cui ambito svolge la propria attività.

Per l'integrazione del reato, inoltre, è sufficiente il perfezionamento dell'accordo corruttivo: non è necessario, pertanto, l'effettivo compimento o l'omissione di un atto da parte del soggetto corrotto, quest'ultimo elemento costituisce soltanto l'oggetto del dolo specifico perseguito dai soggetti attivi ("per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà").

L'art. 2635-bis c.c. prevede la nuova fattispecie di istigazione alla corruzione tra privati.

Il primo comma incrimina l'istigazione compiuta dall'aspirante corruttore: chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di Società o Enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635 c.c., ridotta di un terzo.

La stessa pena si applica, in base al disposto del secondo comma, all'aspirante corrotto: i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di Società o Enti privati, nonché chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Il reato in esame si distingue dalla corruzione consumata in quanto, a differenza di questa, l'accordo corruttivo non si perfeziona: l'offerta, la promessa o la sollecitazione non vengono accettate dalla parte alla quale sono rivolte.

La procedibilità è in ogni caso a querela della persona offesa, non essendo ipotizzabile, a differenza di quanto può avvenire per la corruzione di cui all'art. 2635, che, nel caso dell'istigazione, si verifichi un evento di distorsione della concorrenza: il fenomeno corruttivo, infatti, rimane al livello del tentativo.

L'art. 2635-ter c.c., infine, per il caso di condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma (corruzione passiva), c.c., prevede la pena accessoria dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma, c.c. (istigazione da parte dell'aspirante corrotto).

Quanto alla responsabilità da reato dell'ente, si osserva che le fattispecie criminosi che ne costituiscono il presupposto sono unicamente la corruzione tra privati attiva (art. 2635, terzo comma, c.c.) e l'istigazione commessa dall'aspirante corruttore (art. 2635-bis, primo comma, c.c.).

Nel primo caso si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, nel secondo la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 del Decreto.

Illecita influenza sull'assemblea (articolo 2636 c.c.)

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Aggiotaggio (articolo 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Si tratta di un reato comune posto a tutela del corretto funzionamento dei meccanismi di determinazione dei prezzi degli strumenti finanziari non quotati sul mercato.

La norma prevede due tipologie di condotta: la prima di "aggiotaggio informativo", che consiste nella divulgazione, attuata con qualsiasi mezzo, di informazioni false che siano indirizzate a una pluralità indeterminata di destinatari. Per notizia non devono intendersi semplici voci, rumors o dicerie che siano sprovviste di riferimenti concreti e oggettivi.

La seconda modalità di condotta consiste nel compimento di operazioni simulate, con ciò intendendosi sia la simulazione assoluta, sia la simulazione relativa. L'operazione simulata per essere in concreto idonea a incidere sull'andamento dei prezzi degli strumenti finanziari deve essere in qualche modo conosciuta da quello stesso pubblico le cui decisioni si vogliono influenzare. Per "altri artifici" si intende un qualunque comportamento che denoti una oggettiva e intrinseca capacità ingannatoria.

La norma in esame è stata modificata dalla Legge n. 132/2025, emanata in attuazione del cosiddetto "AI Act" (Regolamento UE 2024/1689), volto a promuovere un utilizzo corretto, trasparente e responsabile dell'intelligenza artificiale.

Con tale intervento normativo, il legislatore ha introdotto nuove circostanze aggravanti, al fine di rafforzare le misure repressive concernenti illeciti aventi natura economica e finanziaria, ambiti nei quali l'impiego dell'IA può determinare effetti più immediati e potenzialmente molto gravi.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (articolo 2638 c.c.)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; ovvero attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

La condotta criminosa si realizza, altresì, quando siano, in qualsiasi forma, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute, intenzionalmente ostacolate le funzioni delle autorità di vigilanza.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs. n. 19/2023)

Ai sensi dell'art. 54 D. Lgs. n. 19/23 *“Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'art. 29, forma documenti in tutto in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale”*.

Per la configurazione della fattispecie in esame è necessario che la condotta materiale consista nella:

- falsificazione in tutto in parte di documenti;
- alterazione di documenti veri;
- dichiarazioni mendaci;
- omissione di riferire informazioni rilevanti all'Autorità competente.

Il dolo richiesto dal reato è specifico in quanto è necessario che l'autore abbia agito al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare come previste all'art. 29 del Decreto.

Inoltre, per quanto concerne il secondo comma, si prevede che in caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione è obbligatoria l'applicazione della pena accessoria di cui all'art 32 bis del codice penale e, dunque, l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Ebbene, a seguito della lettura dell'articolo de quo, si evince come la società dopo l'approvazione del progetto, comprensivo della predisposizione di termini e condizioni operative, debba richiedere al notaio il rilascio del certificato preliminare attestante la conformità degli atti preliminari al completamento dell'operazione.

Infine, per quanto riguarda l'ambito di applicazione della nuova disciplina si rimanda integralmente all'art 2 del D. Lgs. n. 19/2023.

Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25-ter del Decreto

In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile o da altre leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
- b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
- c) LETTERA ABROGATA DALLA L. 27 MAGGIO 2015, N. 69;
- d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;
- f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2

s-ter per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.

Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

2. Le “attività sensibili” ai fini del d.lgs. n. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili” o “a rischio”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal d.lgs. n. 231/2001.

L'analisi dei processi aziendali di Geolog S.r.l., svolta nel corso del progetto ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate nel paragrafo 1. Qui di seguito sono elencate le attività sensibili esaminate:

Gestione della contabilità e predisposizione dei bilanci

Si tratta di tutte le attività finalizzate alla rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività aziendale nelle scritture contabili, alla redazione ed all'emissione del bilancio civilistico della Società, alla redazione delle relazioni e di qualsiasi altro prospetto relativo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società richiesto dalle disposizioni di legge.

Gestione dei rapporti con la Società di Revisione

Si tratta dei rapporti con la Società di Revisione, con riferimento alle attività di controllo che possono essere da questa esercitate, e della corretta gestione dei documenti sui quali tali soggetti possono esercitare il controllo sulla base della normativa vigente.

Gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli organi sociali (Consiglio di Amministrazione, Assemblea dei Soci)

Si tratta delle attività di predisposizione dei documenti necessari per consentire al Consiglio di Amministrazione ed all'Assemblea dei Soci di esprimersi sulle materie di propria competenza sottoposte ad approvazione.

3. *Presidi di controllo*

I presidi di controllo generali che la Società ha deciso di adottare al fine di prevenire il c.d. "rischio reato" nelle attività sensibili perseguite – ovvero quelle nel cui ambito è effettivamente sussistente il rischio di commissione delle fattispecie delittuose – sono molteplici ed elencati di seguito:

- 1) Codice Etico;
- 2) formazione in ordine al Modello e alle tematiche di cui al D. Lgs. n. 231/2001, rivolta alle risorse operanti nell'ambito delle aree a rischio, con modalità di formazione appositamente pianificate in considerazione del ruolo svolto;
- 3) diffusione del Modello tra le risorse aziendali, mediante consegna di copia su supporto documentale o telematico e pubblicazione del Modello e dei protocolli maggiormente significativi (ad es., Codice Etico, Sistema Disciplinare, Procedure rilevanti, ecc.) sulla intranet della Società;
- 4) diffusione del Modello tra i Terzi Destinatari tenuti al rispetto delle relative previsioni (ad es., fornitori, appaltatori, consulenti) mediante pubblicazione dello stesso sul sito intranet della Società o messa a disposizione in formato cartaceo o telematico;
- 5) dichiarazione con cui i Destinatari del Modello, inclusi i Terzi Destinatari (ad es., fornitori, consulenti, appaltatori), si impegnano a rispettare le previsioni del Decreto;
- 6) Sistema Disciplinare volto a sanzionare la violazione del Modello e dei Protocolli ad esso connessi;
- 7) acquisizione di una dichiarazione, sottoscritta da ciascun destinatario del Modello della Società, di impegno al rispetto dello stesso, incluso il Codice Etico;
- 8) implementazione di un sistema di dichiarazioni periodiche (almeno semestrali) da parte dei Responsabili Interni con le quali si fornisce evidenza del rispetto e/o della inosservanza del Modello (o, ancora di circostanze che possono influire sull'adeguatezza ed effettività del Modello);
- 9) ove necessario, documentazione scritta, tracciabilità ed archiviazione dei contatti con la PA;
- 10) creazione di una "Sezione 231" all'interno della intranet aziendale, presso cui pubblicare tutti i documenti rilevanti nell'ambito del Modello della Società (ad es., Modello, Codice Etico, Protocolli aziendali in esso richiamati).

La Società, inoltre, ha predisposto delle linee guida da seguire nell'adozioni dei comportamenti idonei a prevenire il rischio reato attraverso degli *standard* basilari:

- **Procedure:** gli *standard* si fondano sull'esistenza di disposizioni aziendali e/o di procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- **Tracciabilità:** gli *standard* si fondano sul principio secondo cui: i) ogni operazione relativa all'attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile sia verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali; iii) in ogni caso, sia disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.

- **Segregazione dei compiti:** gli *standard* si fondano sulla separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.
- **Procure e deleghe:** gli *standard* si fondano sul principio secondo il quale i poteri autorizzativi e di firma assegnati debbano essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società. Devono essere definiti i ruoli aziendali ai quali è assegnato il potere di impegnare la Società in determinate spese specificando i limiti e la natura delle spese.

3.1 Presidi di controllo specifici e connesse procedure con riferimento ad ogni singola attività sensibile.

Come evidenziato nel paragrafo precedente, all'esito della fase di "*risk assessment*" sono state individuate le c.d. attività sensibili alle quali discendono i presidi di controllo specifici in relazione a singole attività o categorie di attività sensibili:

Attività n. 1 Gestione della contabilità e predisposizione dei bilanci (cfr. procedura omonima)

- raccolta ed elaborazione dei dati contabili;
- elaborazione delle linee guida per la gestione della contabilità;
- raccolta e registrazione in contabilità delle poste di natura valutativa;

Attività n. 2 Gestione dei rapporti con la Società di Revisione (cfr. procedura omonima)

- predisposizione di un piano di valutazione per il conferimento dell'incarico alla Società di Revisione;
- aggiornamento costante sulla documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico;
- predisposizione di un ciclo di incontri annuali al fine di valutare e controllare l'operato della Società di Revisione.

Attività n. 3 Gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli organi sociali (Consiglio di Amministrazione, Assemblea dei Soci) (cfr. Gap Analysis)

- predisposizione di un calendario al fine di fissare le riunioni periodiche con i vari organi amministrativi;
- verifica degli adempimenti strumentali alla redazione dei verbali assembleari;
- archiviazione e conservazione della documentazione necessaria alla tenuta delle scritture contabili e dei libri sociali;
- predisposizione di un regolamento assembleare atto a definire le regole per il controllo dell'esercizio del diritto di voto e della contestuale attività di raccolta deleghe;
- definizione dei ruoli e/o delle responsabilità con riferimento alla tenuta, trascrizione e conservazione dei registri contabili e dei libri sociali.

N.B: Con riferimento ai reati societari, la Società ha adottato una procedura *ad hoc* per ogni singola attività sensibile indicata all'interno della presente Parte Speciale, atta a definire con precisione i comportamenti che i soggetti responsabili devono porre in essere al fine di prevenire la commissione di uno dei reati-presupposto interessati.

Inoltre, la Società ha predisposto – a supporto di ogni singola procedura – una scheda di mappatura della suddetta attività sensibile, alla quale si rimanda integralmente.